



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8

Provincia di Treviso

Codice fiscale 00565860269

Partita IVA 00476370267

1° Settore: Servizi Amministrativi, Economico finanziari, di Segreteria e ausiliari
Dirigente: Dott. Roberto Comis
5° Servizio: Entrate Tributarie
Responsabile Procedimento: Wolf Antonella
Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00/12.00
- Martedì 15.30/17.30

Via Amatore Sciesa, 32
31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono ufficio: 041. 5930.320
Fax ufficio: 041. 5930.397

E-mail tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it

INFORMATIVA TASI ANNO 2014

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1° gennaio 2014 composta dalle tre componenti:

- IMU (imposta municipale propria)
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- TARI (tributo servizio rifiuti ex Tares)

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 il nuovo tributo sui servizi indivisibili "**TASI**" si applica:

SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Nel caso il fabbricato sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria.

Ai sensi del Regolamento I.U.C. per la componente TASI, la relativa aliquota stabilita con Delibera di Consiglio Comunale deve essere versata dall'occupante nella misura del 10% mentre il restante 90% verrà corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e s.m.i..

Pertanto per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO TASI

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 - C/6 - C/7	Gruppo B e Cat. C/3 - C/4 - C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014

Ai sensi del Regolamento I.U.C. per la componente TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/09/2014 e alle aliquote TASI stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 04/09/2014, per le categorie soggette all'imposta TASI, sono stabilite per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota TASI	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.)	2,50 ‰	€ 25,00 € 50,00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9	2,00 ‰	€ 25,00 € 50,00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	
Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate)	0,00 ‰	
Aree edificabili	1,00 ‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	
Terreni agricoli	esenti	

Si precisa che la detrazione pari a Euro 25,00 si applica sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011;

L'ulteriore detrazione pari a Euro 50,00 si applica per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale; tale detrazione viene applicata fino ad un massimo di Euro 350,00.

Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta TASI è stabilito alle seguenti scadenze:

- 1^ RATA pari al 50% entro il giorno 16 OTTOBRE 2014
- 2^ RATA a saldo entro il giorno 16 DICEMBRE 2014

va effettuato sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.

Nel caso di occupazione a titolo diverso dell'immobile, il versamento dell'imposta dovuta va effettuato nella misura del 90% dal proprietario e nella misura del restante 10% dall'occupante/comodatario. In caso di pluralità di occupanti, il versamento dell'imposta è dovuto dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica.

Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it verrà reso disponibile ai contribuenti un programma di calcolo TASI per questo Ente, con la stampa dell' F24.

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

Codice Comune	F269	
Tipologia imponibile	Aliquota TASI	Codice Tributo TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.)	2,50 ‰	3958
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9	2,00 ‰	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	3959
Aree edificabili	1,00 ‰	3960
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	3961

DICHIARAZIONE TASI

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione TASI, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree edificabili assoggettabili al tributo.

Nel caso di immobili utilizzati da soggetti diversi dal possessore inteso come titolare di diritto reale sul bene, tutti i possessori e/o i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione va presentata dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica se l'immobile è occupato ad altro titolo.

Tale dichiarazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tali variazioni vanno sempre dichiarate.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini TASI per gli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio.

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda all'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.